

Riforme in corso. Il decreto legge 200/08 all'esame della Camera cancella alcune leggi essenziali

Albi, semplificazioni pericolose

Abrogate le norme sull'esercizio associato e sulle elezioni

Maria Carla De Cesari

Il filtro della semplificazione rischia di complicare la vita degli Ordini professionali. Nelle quasi 29mila leggi che verranno abrogate con il decreto legge 200/08, all'esame della Camera (il provvedimento deve essere convertito entro il 20 febbraio), ci sono infatti norme che disciplinano l'accesso alle professioni, il loro esercizio in forma associata e l'organizzazione dei vertici istituzionali. È vero che il decreto legge, messo a punto dal ministro per la Semplificazione normativa, Roberto Calderoli, prevede un meccanismo di salvaguardia, in base al quale le norme finite nell'elenco verranno effettivamente cancellate decorsi 60 giorni dalla pubblicazione del Dl (Supplemento ordinario n. 282/L alla «Gazzetta Ufficiale» n. 298 del 22 dicembre). E dunque c'è tempo perché il legislatore riesamini la questione e restituisca vigore alle leggi

che sono in predicato di cadere con un tratto di penna. Tra le norme che secondo il ministero non hanno più "valore", e che, dunque, è bene cancellare, figurano la legge 897/198 sull'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo per svolgere la professione; la legge 1815/1939, che stabilisce la denominazione delle associazioni professionali e l'informazione agli Ordini; il decreto legislativo luogotenenziale 382/1944 sui consigli di Ordini e Collegi. «Stiamo completando - dice Raffaele Sirica, presidente del Consiglio nazionale degli architetti e leader del Cup, il Comitato che riunisce gli Ordini -

IL MECCANISMO

Dal 20 febbraio i provvedimenti censiti nell'allegato al Dl scompariranno dall'ordinamento

il censimento delle leggi da abrogare nell'allegato al decreto. Il compito è complicato per la mole di materiale e perché occorre ricostruire i nessi con la legislazione successiva». Un esempio è costituito dal decreto legislativo luogotenenziale del 1944, che ancora oggi fonda, per esempio, l'organizzazione e l'elezione dei Consigli degli Ordini degli avvocati e del Cnf, mentre il Dpr 169/2005 ora disciplina le elezioni dei dottori agronomi e dottori forestali, degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli assistenti sociali, degli attuari, dei biologi, dei chimici, dei geologi e degli ingegneri. Tuttavia, è il decreto del 1944 a stabilire la tenuta degli Albi da parte dei Consigli degli Ordini.

«Nei prossimi giorni - dice Sirica - incontrerò il ministro della Giustizia, Angelino Alfano. Stiamo poi contattando i parlamentari, da Nino Lo Presti, responsabile professioni di An, a

La manovra

Il secondo taglia leggi

Il Dl 200/08 abroga 28.889 atti legislativi elencati nell'Allegato 1, emanati tra il 1861 e il 1947. Secondo la relazione illustrativa, sono norme «di incerta o dubbia vigenza, che comunque è utile abrogare espressamente», essendo «ormai ritenute estranee ai principi dell'ordinamento». Il Governo individuerà le disposizioni regolamentari implicitamente abrogate

Salvati in extremis

L'articolo 3 espunge 60 atti normativi di rango primario (elencati nell'Allegato 2) dall'elenco dei 3.370 provvedimenti che (in base all'articolo 24 del Dl 112/08) sarebbero stati abrogati dal 22 dicembre 2008

Donato Bruno, relatore del provvedimento alla Camera. C'è fiducia che la questione verrà esaminata con attenzione».

D'altra parte a consigliare ponderazione è lo stesso Servizio studi della Camera. «Si segnalano alcune categorie di provvedimenti in ordine ai quali risulta opportuna l'acquisizione di informazioni più puntuali circa l'attuale sussistenza o l'avvenuto venir meno dei relativi effetti: provvedimenti concernenti rapporti internazionali dello Stato (...); provvedimenti relativi all'istituzione o alla disciplina di enti pubblici e provvedimenti relativi alla costituzione, al riconoscimento, all'attribuzione di personalità giuridica (...); provvedimenti richiamati da atti normativi successivi tuttora in vigore; provvedimenti che dispongono l'abrogazione parziale o che modificano precedenti atti normativi tuttora in vigore».

Rischio paralisi per il sistema

di **Antonio Maria Leozappa**

Arriva, a sorpresa, la riforma delle professioni. A firmarla è il ministro Calderoli che, nell'elenco dei provvedimenti espressamente abrogati con il decreto "Taglia leggi", ha inserito due importanti normative per il sistema professionale. Si tratta del decreto luogotenenziale 382/1944, che disciplina il funzionamento di Ordini e Consigli nazionali e la legge 1815/1939, che regola la costituzione degli studi professionali. L'abrogazione è disposta dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto

legge 200/2008. Quindi, dopo il 20 febbraio si compirà la celebre profezia di Julius von Kirchmann: «un tratto di penna del legislatore e intere biblioteche diventano carta straccia». Solo che a diventare carta straccia non saranno le biblioteche. Il tratto di penna del ministro Calderoli condanna istituti che sono risalenti nel tempo, ma tutt'altro che "obsoleti" o "inutili" (così il ministro ha giustificato i tagli). Si tratta di istituti che sono applicati e appartengono alla tradizione giuridica del nostro Paese.

Non c'è nessun dubbio che la legge 1815/39, che detta le regole con cui gli iscritti agli Albi posso-

no costituire società e associazioni, necessitasse di essere riformata radicalmente. La sua abrogazione, però, non risolve, ma aumenta i problemi. Dal 1939 ad oggi, ci sono stati diversi interventi normativi che hanno introdotto discipline per la costituzione di società professionali. Si è trattato però di interventi mirati, destinati a singole categorie (si veda il Dlgs 96/2001 per gli avvocati) o settori specifici (il Codice de Lise per le professioni tecniche). L'abrogazione della legge 1815/1939 fa così venir meno l'unica disciplina di carattere generale. Una disciplina lacunosa, che però aveva il merito di tutelare

l'affidamento della clientela imponendo regole di trasparenza. Per la costituzione di studi associati era richiesta l'indicazione di nomi e titoli dei professionisti che ne facevano parte e la comunicazione all'Ordine, per scongiurare il rischio di elusione delle norme deontologiche. È difficile dire se l'abrogazione della legge 1815 nasconda (anche) l'intenzione di liberalizzare il settore. Se così fosse, l'obiettivo non può dirsi riuscito.

L'abrogazione cancella la protezione della clientela, ma non dà mani libere ai professionisti. Il vuoto normativo è solo apparente. La Corte costituzionale e la giurisprudenza, civile e amministrativa, hanno costantemente precisato che il ricorso ai tipi societari per l'esercizio delle attività professionali deve confor-

marsi al principio di professionalità specifica (art. 33, comma 5, della Costituzione), ovvero che l'attività debba essere resa sotto la direzione e responsabilità personale del professionista. Così per l'abrogazione del decreto 382/44 che disciplina il sistema ordinistico di alcune categorie professionali: architetti, ingegneri, chimici, periti, solo per citarne alcune. A questo decreto la giurisprudenza riconosceva carattere generale, facendovi spesso riferimento per sanare le lacune degli ordinamenti di settore.

Le categorie sono destinatarie di altre disposizioni, per cui è da escludere che l'abrogazione del decreto 382 determini lo scioglimento delle organizzazioni. Ma rischia di complicarne, se non paralizzarne, il funzionamento.